Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3154

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BUGNANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2012

Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di prolungamento degli incarichi di taluni magistrati

TIPOGRAFIA DEL SENATO (175)

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, stabilisce che, salvo che per le funzioni direttive e semidirettive, disciplinate da appositi articoli (45 e 46), i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni. Il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni, ma limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e comunque per un periodo non superiore a due anni. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza, ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico. Inoltre, il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del CSM e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso.

È stato segnalato da più parti che il concreto profilo applicativo di tale disposizione, la quale nella sua *ratio* è comprensibile e condivisibile, rischia tuttavia di minare l'efficacia della specializzazione dei magistrati in particolari settori e, segnatamente, una attività, sia giudicante che requirente, svolta in gruppo *(pool)* e che ha segnato nel nostro Paese successi memorabili dell'amministrazione giudiziaria. In altri termini, smembrare i gruppi di lavoro significa indebolire l'azione di indagine e colpire quel modello di organizzazione del lavoro che ha permesso di celebrare, con successo, importanti processi in tempi celeri, indagini accurate e, in definitiva, di assicurare giustizia alle vittime di peculiari reati, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelli riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tal fine, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si propone di escludere dalla «ghigliottina» decennale i magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado addetti alle sezioni e ai gruppi di lavoro specializzati, proprio per patrimonializzare la competenza dei magistrati che abbiano acquisito una consolidata esperienza professionale nell'ambito dei *pool*, connessa al loro grado di specializzazione, ovviamente facendo salva la libera scelta degli stessi nel trasferirsi in altre sedi o in altri uffici, ai sensi della legislazione vigente.

Per i motivi esposti nella presente relazione, si auspica un tempestivo e celere esame del presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di prolungamento degli incarichi di taluni magistrati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«*2*-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, addetti alle sezioni e ai gruppi di lavoro specializzati».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

€ 1,00